



# *Il Ministro dell' Ambiente*

## DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI

VISTO il comma 2 ed i seguenti dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTI l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.67; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri costitutivo della Commissione per la valutazione d'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 1993 n.1464 di rinnovo della composizione della stessa Commissione; il decreto del Ministro dell'ambiente del 13 aprile 1989 concernente l'organizzazione ed il funzionamento della predetta Commissione;

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale concernente il progetto di impianto per il recupero di solventi organici da rifiuti industriali liquidi e solidi da realizzarsi in comune di Borgaro Torinese (TO) presentato dalla Solveco S.r.l. con sede in Via Piemonte, 23 - Borgaro Torinese (TO), in data 2 giugno 1993;

VISTE le successive integrazioni pervenute in data 22 ottobre 1993, 2 novembre 1993 e 18 novembre 1993;

VISTO il parere formulato in data 5 novembre 1993 dalla Commissione per la valutazione d'impatto ambientale a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Solveco S.r.l.;

CONSIDERATO che in detto parere la Commissione ha:  
**preso atto che:**

- il progetto è relativo al potenziamento del già esistente impianto di trattamento di rifiuti liquidi e solidi, con recupero di solventi organici;

105

- l'attività si svilupperà nell'attuale insediamento costituito da un capannone a due campate; ogni campata occupa una superficie di circa 600 m<sup>2</sup>; non è previsto l'ampliamento dei locali;
- all'interno del capannone industriale l'attività di recupero di solventi organici da rifiuti liquidi e solidi verrà potenziata con la creazione di una nuova linea di distillazione solventi, sotto leggero vuoto, da rifiuti liquidi e di una nuova linea che comporta principalmente il recupero di solventi organici, per lo più clorurati, da rifiuti solidi mediante strippaggio sotto vuoto;
- le code di distillazione provenienti dalle citate due linee, in parte verranno sottoposte ad un ulteriore strippaggio delle ultime frazioni di solventi nello stesso miscelatore usato per i solidi;
- l'aumento di potenzialità comporterà la lavorazione di 11.000 t/anno di rifiuti liquidi e solidi; dopo la separazione dei solventi per distillazione (se rifiuti liquidi) o per strippaggio (se rifiuti solidi), si avranno come prodotti commerciabili o come rifiuti da destinare allo smaltimento esterno definitivo (incenerimento e discarica controllata 2B), le seguenti quantità:
  - 5.000 t/anno di solventi recuperati pronti per la commercializzazione (industrie vernici);
  - 2.500 t/anno di rifiuti liquidi (tossici e nocivi) destinabili ad un impianto di incenerimento;
  - 1.500 t/anno di rifiuti liquidi speciali;
  - 2.000 t/anno di rifiuti solidi (destinabili a discarica 2B);
- una parte delle code di distillazione, formatesi a seguito della distillazione dei solventi organici di soluzioni provenienti da reparti di verniciatura di alcune industrie che adoperano solo resine (alchidiche, melamminiche, ureiche, ecc.), verrà miscelata con particolari additivi (bentonite e pigmenti inorganici a base di ossido di ferro e/o ossidi di titanio) per dar luogo a prodotti antiruggine;

**osservato che:**

- l'insediamento produttivo della Solveco è ubicato nella zona industriale, a sud est del Comune di Borgaro Torinese; tale insediamento è costituito da un capannone industriale suddiviso in due campate; l'area circostante è completamente urbanizzata; le prime case del Comune di Borgaro Torinese distano circa 500 m dall'insediamento della Solveco;
- dalla documentazione messa a disposizione dal proponente e dalle notizie fornite dalla Regione con il parere trasmesso con nota del 28 ottobre 1993, non emergono elementi che possano contrastare con gli strumenti di pianificazione territoriale - urbanistica o settoriale;

*Leo*



# *Il Ministro dell' Ambiente*

- il progetto in esame, come fa osservare la Regione Piemonte nel citato parere, poichè riguarda particolari "trattamenti di rigenerazione" ed in generale trattamenti finalizzati al riutilizzo dei rifiuti, non rientra tra quelli presi in considerazione dalle linee programmatiche più recenti della Regione in materia di smaltimento dei rifiuti ai sensi della D.G.R. n.16 - 1847 del 20.11.1990; pertanto il progetto della Solveco non può essere valutato, come dice la Regione, in relazione alla congruenza con le previsioni connesse alle piattaforme del sistema integrato e del programma d'emergenza;
- secondo quanto dichiarato dalla Regione, l'area in questione non risulta inserita nelle aree soggette a tutela paesaggistico - ambientale ai sensi delle Leggi 1497/39 e 431/85, ne' soggetta ad altri specifici vincoli;
- secondo il Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Borgaro Torinese, l'area in cui è localizzato il padiglione industriale, nel cui interno dovrebbero essere potenziate le linee di trattamento, risulta destinata ad insediamenti produttivi industriali esistenti e confermati;

## **valutato che**

- date le scarse e poco significative emissioni che si dovrebbero avere soprattutto a seguito del collettamento e del trattamento con carboni attivi di tutti i gas provenienti dalle zone in cui si possono verificare perdite e/o evaporazioni di solventi, non si hanno ripercussioni sulla salute pubblica e per quanto riguarda i bassi strati dell'atmosfera non si prevedono rischi di natura ecotossicologica;
- le ricadute ambientali, che ragionevolmente sono da ritenersi più probabili, sono conseguenza delle immissioni di sostanze tossiche in atmosfera e di eventuali sversamenti al suolo (sia durante il trasporto che durante le fasi operative all'interno dell'impianto), con conseguente migrazione verso i corpi idrici superficiali e sotterranei;

**CONSIDERATO** che in conclusione la Commissione per la valutazione di impatto ambientale ha espresso parere positivo con prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale dell'opera proposta;

**VISTO** che la Regione Piemonte con DGR 151 - 28671 dell'11.10.1993, trasmessa con nota del 28 ottobre 1993 ai sensi dell'art. 6 L.349/86, ha espresso il parere di competenza, che si sviluppa attraverso una preliminare ed approfondita analisi presentata dall'Assessore alla tutela ambientale circa i vari aspetti che caratterizzano il progetto presentato dalla Solveco : l'analisi, che tiene conto anche delle risultanze della Conferenza del 09.09.93, viene condotta attraverso i tre quadri di riferimento, di cui vengono messe in luce le varie carenze e tutti i punti che andrebbero approfonditi per "l'eventuale realizzazione dell'impianto proposto", e che sono stati considerati nell'ambito dell'istruttoria svolta dalla Commissione e per la formulazione delle prescrizioni di seguito precisate;

**VISTA** la nota trasmessa in data 17 febbraio 1994 con cui il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali esprime parere favorevole sul progetto presentato dalla Solveco S.r.l.;

**PRESO ATTO CHE** non sono pervenute, nei tempi prescritti, istanze, osservazioni o pareri da parte di privati cittadini, ai sensi dell'art. 6 della L.349/86 per la richiesta di pronuncia sulla compatibilità ambientale dell'opera indicata;

**VISTA** la nota del 31 maggio 1993 con cui il Servizio valutazione di impatto ambientale di questo Ministero ha risposto alla Regione Piemonte, in merito al quesito avanzato con nota del 31 maggio 1993, ed ha confermato l'applicabilità della procedura di competenza al caso in questione;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e per gli effetti del comma quarto dell'art. 6 della legge 349/86, alla pronuncia di compatibilità ambientale dell'opera sopraindicata;

#### **E S P R I M E**

giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di impianto per il recupero di solventi organici da rifiuti industriali liquidi e solidi in Comune di Borgaro Torinese (TO) a condizione che:

**si ottemperi alle seguenti prescrizioni:**

- a) prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, il proponente dovrà presentare ufficialmente alla Regione Piemonte un manuale operativo, al cui rispetto sarà tenuto e nel quale, tra l'altro, dovranno essere precisate:



# *Il Ministro dell' Ambiente*

- le procedure a cui dovranno attenersi coloro che conferiscono i rifiuti; in particolare i conferenti dovranno fornire per iscritto notizie chiare e precise riguardanti i processi di formazione del rifiuto, la provenienza, lo stato fisico, le caratteristiche chimico fisiche, l'eventuale composizione, i dati indispensabili sulla pericolosità, le quantità conferite ed ogni altra utile notizia; tutti questi dati dovranno essere trascritti dalla Solveco in apposite schede da tenere a disposizione delle Autorità competenti;
  - le procedure di controllo analitico all'atto dell'accettazione dei rifiuti;
  - le metodologie che verranno adottate per definire il sistema di autocontrollo (organizzazione, livelli di responsabilità, prassi amministrative, controlli analitici interni ed ambientali, monitoraggio, attrezzature dei laboratori di analisi, stoccaggio, movimentazione e destino finale dei solventi recuperati e dei rifiuti solidi e liquidi destinati all'esterno per lo smaltimento definitivo);
  - i programmi per la qualificazione e la formazione del personale tecnico addetto agli impianti in questione;
- per il perfezionamento delle summenzionate procedure, il gestore potrà usufruire di un periodo sperimentale di avviamento degli impianti durante il quale potranno essere tollerati scostamenti non eccessivi dai valori di esercizio per i parametri principali di controllo dei vari processi; detto periodo non potrà essere comunque superiore ad 1 anno;

- b) il locale ampio, nella campata destra del capannone industriale, destinato allo stoccaggio dei fusti in arrivo ed in partenza, dovrà essere ristrutturato e compartimentato in almeno tre locali, in ciascuno dei quali dovranno essere stoccate soltanto tipologie di rifiuti tra loro compatibili; inoltre:
- la sistemazione dei fusti all'interno dei comparti e la successione dei comparti dovranno avvenire in modo da ridurre al minimo il pericolo di incidenti;
  - ciascun comparto dovrà essere dotato di un impianto di spegnimento automatico, del tipo, data la prevalente natura organica dei solventi, a "schiuma" a media espansione (salvo diversa prescrizione dei Vigili del Fuoco);
  - per ciascun comparto dovrà anche essere creato un sistema di drenaggio e di raccolta degli sversamenti accidentali; a tale scopo, sempre in ciascun comparto, dovranno essere previsti "pozzetti di raccolta" opportunamente collegati con vasche di adatta capienza, possibilmente interrate;

- dovrà essere rifatta l'attuale pavimentazione in modo da garantirne la perfetta impermeabilizzazione in ogni condizione di esercizio ed anche in caso di incidente;
  
- c) le emissioni dal camino dovranno rispettare i valori limite di emissione per le sostanze che compaiono nelle "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti dei nuovi impianti industriali e la fissazione dei valori minimi e massimi di emissione" in avanzata elaborazione presso il Ministero dell'Ambiente; più particolarmente detti valori limite, riportati nella tabella di cui all'allegato 1, che fa parte integrante del presente provvedimento, verranno applicati con le seguenti precisazioni:
  - ferma restando l'applicazione dei valori limite di cui alla suddetta tabella, nel caso che il Ministero dell'Ambiente dovesse emanare le linee guida per i nuovi impianti industriali entro il periodo di costruzione ed avvio degli impianti Solveco, il Proponente dovrà uniformarsi a tali nuove disposizioni se più restrittive;
  - per ciascun solvente figurante nella citata tabella, come valore limite si applicherà, a secondo della classe di appartenenza, il valore minimo dell'intervallo, espresso in  $\text{mg/m}^3$ , indipendentemente dai valori dei flussi di massa degli inquinanti;
  - il solvente tricloroetilene (trielina) dovrà essere considerato appartenente alla prima classe;
  - per i quattro solventi lavorati dalla Società proponente, non figuranti nella tabella, dovranno essere adottati i valori limite dei solventi già regolamentati, più affini per struttura chimica e per grado di pericolosità, e precisamente:
    - per l'acetato di butile dovrà essere adottato un valore limite identico a quello previsto per l'acetato di etile;
    - per gli alchiglicoli il valore limite dell'alcool isobutilico;
    - per il tetracloroetilene il valore limite del tricloroetilene;
    - per l'1,1,1-tricloroetano il valore limite del dicloropropano;
  - tutti gli sfiati dovranno essere collettati, depurati attraverso un filtro a carboni attivi e quindi scaricati attraverso un unico camino;
  - è fatto inoltre obbligo al Proponente di predisporre le necessarie strutture per agevolare il prelievo dei campioni anche da parte delle Autorità addette al controllo;
  - nel primo anno di marcia, oltre ai prelievi ed alle analisi predisposte dalle Autorità di controllo, le analisi dei solventi allo stato gassoso in uscita dal camino dovranno essere eseguite dalla Società proponente due volte al mese, ed i risultati



# *Il Ministro dell' Ambiente*

dovranno essere riportati in un apposito registro; detto registro, composto da fogli numerati progressivamente e timbrati dall'Autorità di controllo, dovrà costantemente essere tenuto a disposizione delle Autorità;

d) per l'impiantistica al servizio del capannone industriale, da realizzare in funzione antideflagrante:

- il proponente dovrà provvedere tra l'altro ad installare:
  - impianti di messa a terra;
  - impianto di rilevazione incendi ed allarme;
  - impianto di protezione dalle scariche atmosferiche;
  - impianto idrico di lavaggio
  - impianto televisivo a circuito chiuso per la sorveglianza diretta dei diversi comparti;
- deve essere rivista la distribuzione dei nuovi impianti e dei serbatoi all'interno del capannone, al fine di minimizzare i rischi derivanti dall'eventualità di incidente;
- per quanto attiene l'adeguatezza complessiva del vecchio capannone alle nuove esigenze di stoccaggio e di trattamento, ritenendo necessaria una più sicura e razionale sistemazione degli impianti come precedentemente prescritto, si rimette la decisione riguardante la conferma dei quantitativi di rifiuti proposti per il trattamento, (11.000 t/a) o una eventuale loro riduzione, alle valutazioni di sicurezza del competente Comando dei Vigili del Fuoco; sono fatte salve naturalmente le competenze della Regione in materia di approvazione finale del progetto (art. 3 bis della L. n.441/87);

e) relativamente ai rifiuti prodotti dalla Società proponente, a secondo della natura e dello stato fisico, si dovrà provvedere a smaltirli nel modo seguente:

- i rifiuti liquidi tossici e nocivi, residui della distillazione (code), con agenti inquinanti prevalentemente di natura organica, dovranno essere smaltiti mediante incenerimento;
- i rifiuti liquidi speciali, costituiti dalle acque di cabina di verniciatura dopo evaporazione dei solventi, non potranno essere sversati in acque superficiali e sotterranee nè in fognature, sul suolo e nel sottosuolo; dovranno pertanto essere destinati ad impianti di depurazione chimico - fisici in grado di trattarli;
- i rifiuti solidi, non contenenti sostanze tossiche e nocive, dovranno essere smaltite in discariche 2B;
- è fatto obbligo al proponente, relativamente ai 3 tipi di rifiuti di cui ai precedenti punti, di annotare i quantitativi in uscita (con le eventuali analisi) in appositi registri, con le pagine numerate progressivamente e vidimate dall'Autorità di controllo;

i registri, sempre aggiornati, dovranno essere tenuti a disposizione delle pubbliche Autorità;

f) in merito alla riutilizzazione parziale di code di distillazione, (residui che si formano a seguito dell'evaporazione dei solventi volatili contenuti nei liquidi provenienti dal lavaggio di impianti di verniciatura industriali, costituiti per il 40-45% ancora da solventi e per il 55-60% da residuo secco) per produrre basi per prodotti antiruggine, con l'aggiunta di opportuni additivi (bentonite e/o argilla, pigmenti a base di ossidi di ferro o di ossidi di titanio), tenendo presente che allo stato attuale della normativa vigente tale riutilizzo si configura come trattamento di rifiuti tossici e nocivi, la Società proponente potrà produrre, per un anno, in via sperimentale e sotto adeguato controllo, detta base antiruggine, a condizione che vengano effettuate nello stesso periodo tutte le verifiche analitiche per meglio definirne le proprietà e le caratteristiche, nonché il grado di pericolosità (tossicità, nocività, etc.); con riguardo agli esiti della sperimentazione, dovranno essere stabiliti ed approvati dal competente Comitato Tecnico Regionale del Piemonte, la produzione ed il quantitativo annuo massimo;

g) il proponente, prima dell'avvio dell'esercizio dell'impianto, dovrà predisporre un programma di monitoraggio ambientale da sottoporre, per l'approvazione, alle Autorità competenti; tale programma dovrà essere formulato sulla base delle seguenti indicazioni:

- relativamente al comparto aria, oltre ai controlli delle emissioni, in almeno una stazione ubicata in prossimità dell'abitato di Borgaro Torinese dovranno essere prelevati campioni di aria per le successive determinazioni analitiche; dette determinazioni dovranno essere effettuate mensilmente, a cura della Società proponente, su indicazione e sotto la sorveglianza delle Autorità competenti;
- relativamente al comparto acqua, nel corso dell'esercizio, la Solveco provvederà anche a controllare:
  - mensilmente la qualità delle acque superficiali del Torrente Sturetta in due stazioni localizzate a monte ed a valle del tratto di torrente prospiciente l'insediamento; i parametri da controllare dovranno essere concordati con le Autorità competenti preposte al controllo;
  - bimestralmente la qualità delle acque sotterranee, su campioni provenienti da un pozzo dell'Acquedotto Municipale di Torino, possibilmente il più vicino all'insediamento Solveco, a seguito di preventivi accordi con i responsabili delle opere di captazione e con le Autorità competenti;





# Il Ministro dell'Ambiente

dopo i primi due anni di esercizio il programma potrà essere rivisto con le Autorità competenti in funzione dei risultati ottenuti;

tutti i dati ottenuti durante l'attività di monitoraggio dovranno essere riportati, di volta in volta, in apposito registro con pagine numerate progressivamente e vidimate da parte dell'Autorità competente; il registro, inoltre, dovrà essere tenuto a disposizione per la consultazione da parte delle Autorità competenti;

## DISPONE

- che ai fini dell'approvazione di cui all'art. 3 bis del decreto legge 31 agosto 1987 n. 361, così come convertito dalla legge 29 ottobre 1987 n. 441, il proponente trasmetta alla Regione Piemonte, e per conoscenza al Ministero dell'ambiente, gli elaborati definitivi del progetto adeguati secondo le integrazioni, le modifiche, i chiarimenti intervenuti nel corso dell'istruttoria, nonché secondo le prescrizioni del presente provvedimento;
- che il presente provvedimento sia comunicato alla Solveco S.r.l. ed alla Regione Piemonte, la quale provvederà a depositarlo presso l'Ufficio istituito ai sensi dell'art. 5, comma terzo, del D.P.C.M. 377 del 10 agosto 1988 ed a portarlo a conoscenza delle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Roma li 16 SET. 1994

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

IL MINISTRO PER I BENI  
CULTURALI ED AMBIENTALI

2